



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 07/07/2011**

ORDINANZA 24 marzo 2011, n. 164

Ricorso - Tarantino / ASL LE/1.

N.52211 Reg.Prov.Coll.

N. 03040/1999 Reg.Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale  
per la Puglia  
Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3040 del 1999, proposto da:  
Tarantino Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio P. Nichil, con domicilio eletto presso  
Antonio P. Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1 di Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi De Pascalis, con  
domicilio eletto presso Luigi Pascalis in Lecce, via Miglietta, 5 - Serv. Leg. AUSL LE/1;

per l'annullamento

della deliberazione n° 6003 del 5 Ottobre 1999 del Direttore Generale della A.U.S.L. LE/1 di Lecce nella  
parte in cui, definendo la pianta organica del Dipartimento delle dipendenze patologiche, dispone che le  
istituite tre Sezioni dipartimentali sono dirette da un Dirigente Medico di II° livello, prevedendo  
contestualmente n° 3 posti di Dirigente Medico di II° livello, previa trasformazione di altrettanti posti di  
Dirigente Medico di I° livello;

di ogni altro atto connesso e in particolare delle deliberazioni della A.U.S.L. LE/1 di Lecce con lui viene  
indetta pubblica selezione, ai sensi dell'art. 15 Decreto Legislativo n° 502/1992, per il conferimento degli  
incarichi di Dirigente Medico di II° livello sui predetti tre posti, ovvero vengono banditi i concorsi interni

riservati per soli titoli di cui all'art. 2 della Legge n° 45 del 18 Febbraio 1999.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1 di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 Febbraio 2011 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avvocati Antonio P. Nichil e Stefano Rossi, quest'ultimo in sostituzione dell'avv.to Luigi De Pascalis;

## FATTO E DIRITTO

Il ricorrente - Dirigente Psicologo di I° livello (ex Psicologo Coadiutore di 10° livello retributivo) dipendente dell'Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1 di Lecce, che dal 12 Giugno 1989 svolge la propria attività lavorativa presso il SER.T. (Servizio per le Tossicodipendenze) di Copertino, con l'incarico di Responsabile del medesimo SER.T. conferitogli sin dal 26 Ottobre 1995, giusta ordine di servizio di pari data del Capo Distretto - impugna:

1) la deliberazione n° 6003 del 5 Ottobre 1999 del Direttore Generale della A.U.S.L. LE/1 di Lecce nella parte in cui, definendo la pianta organica del Dipartimento delle dipendenze patologiche, dispone (in applicazione della Legge Regionale 6 Settembre 1999 n° 27) che le istituite tre Sezioni dipartimentali sono dirette da un Dirigente Medico di II° livello, prevedendo contestualmente n° 3 posti di Dirigente Medico di II° livello, previa trasformazione di altrettanti posti di Dirigente Medico di I° livello;

2) ogni altro atto connesso e in particolare le deliberazioni della A.U.S.L. LE/1 di Lecce con lui viene indetta pubblica selezione, ai sensi dell'art. 15 Decreto Legislativo n° 502/1992, per il conferimento degli incarichi di Dirigente Medico di II° livello sui predetti tre posti, ovvero vengono banditi i concorsi interni riservati per soli titoli di cui all'art. 2 della Legge n° 45 del 18 Febbraio 1999.

A sostegno del ricorso è stato formulato il seguente articolato motivo di gravame.

1) Illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della Legge Regionale Pugliese 6 Settembre 1999 n° 27 per violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione - Disparità di trattamento - Ingiustizia manifesta.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, il ricorrente concludeva come riportato in epigrafe, chiedendo al Tribunale di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità con conseguente trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Si è costituita in giudizio l'Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1 di Lecce, depositando memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte concludendo per la declaratoria di inammissibilità/improponibilità ed in ogni caso, per la reiezione del ricorso.

Il ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 14 dell'11 Gennaio 2000 (riformata in appello dalla V Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n° 3130 del 27 Giugno 2000, poi revocata con l'ordinanza della medesima Sezione n° 6619 del 12 Dicembre 2008).

Questa Sezione, con ordinanza n° 1780 del 7 Luglio 2009, ha sospeso il giudizio e rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, 11 e 13 della Legge Regionale Pugliese 6 Settembre 1999 n° 27, ravvisando il contrasto con gli articoli 3 e 117 della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n° 308 del 28 Ottobre 2010, ha disposto la restituzione degli atti a questo T.A.R. per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità, alla luce della sopravvenuta entrata in vigore della Legge Regionale Pugliese 25 Febbraio 2010 n° 4 che, con l'art. 14 primo comma lettere a), b), e c), ha modificato gli articoli 5, 11 e 13 della Legge Regionale 6 Settembre 1999 n° 27 Alla pubblica udienza del 16 Febbraio 2011, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che il ricorso è tutt'ora procedibile, ben potendo il ricorrente conseguire un concreto risultato utile nella ipotesi di accoglimento del gravame interposto avverso la impugnata deliberazione del Direttore Generale della A.U.S.L. LE/1 di Lecce n° 6003 del 5 Ottobre 1999.

Infatti, - da un lato - nonostante risulti "per tabulas" che l'Azienda Unità Sanitaria Locale resistente ha adottato, nelle more del giudizio, la deliberazione n° 3073 del 27 Ottobre 2006 - rimasta inoppugnata - con la quale ha rideterminato gli ambiti territoriali ed individuato le sedi delle istituite tre Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche prevedendo n° 3 posti di Dirigente Medico di II° livello ai quali è affidato il compito di direzione delle predette tre Sezioni dipartimentali, si tratta, tuttavia, di un atto meramente confermativo e consequenziale della decisione di macro-organizzazione assunta con la gravata deliberazione n° 6003 del 5 Ottobre 1999, soggetto - quindi - ad automatica caducazione nel caso di annullamento di quest'ultima; e - dall'altro - non appare dirimente la circostanza che l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce abbia recentemente adottato la deliberazione n° 753/2010 con cui ha indetto un avviso pubblico per il conferimento (ex art. 15-ter secondo comma Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n° 502 e ss.mm.) dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa presso il SER.T. - Sezione Dipartimentale n° 2 di Copertino consentendo la partecipazione anche del personale dirigenziale sanitario, diverso da quello medico, in attuazione della Legge Regionale Pugliese 25 Febbraio 2010 n° 4, in quanto tale deliberazione è stata impugnata dal ricorrente dinanzi alla competente A.G.O. (Tribunale del Lavoro di Lecce) assumendo che la A.S.L. di Lecce non avrebbe dovuto indire per il conferimento dell'incarico in questione un avviso pubblico, ma, in attuazione dell'art. 2 primo comma della Legge 18 Febbraio 1999 n° 45, un avviso interno per soli titoli (contemplando l'art. 2 primo comma della Legge 18 Febbraio 1999 n° 45 che i posti di Dirigente responsabile dei SER.T. ad alta utenza siano conferiti, entro il 31 Dicembre 1999, mediante concorsi interni per titoli riservati al personale di ruolo che abbia svolto di fatto le medesime funzioni dirigenziali).

Sempre preliminarmente, si rileva che il gravame è ammissibile in ragione del carattere immediatamente lesivo dell'impugnata deliberazione n° 6003/1999 della A.U.S.L. LE/1 di Lecce (che, nel fissare la pianta organica del Dipartimento delle dipendenze patologiche, dispone in pratica che le istituite tre Sezioni dipartimentali possono essere dirette esclusivamente da un Dirigente Medico di II° livello), indipendentemente dalla contestazione dei consequenziali atti inditivi delle correlate procedure concorsuali.

Nel merito, si rileva che questo Tribunale, già con la precedente ordinanza n° 1780 del 7 Luglio 2009 ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, 11 e 13 della Legge Regionale Pugliese 6 Settembre 1999 n° 27, sollevata dal ricorrente per dedotto contrasto con gli articoli 3 e 117 della Costituzione.

In particolare, la Sezione - sottolineato che la predetta questione di legittimità costituzionale appare rilevante (perché solo la invocata declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Consulta potrebbe evitare la reiezione del ricorso, posto che le menzionate disposizioni di legge regionale, sulle quali si basa il provvedimento uslino impugnato, costituiscono inequivocabilmente una preclusione circa la possibilità per il ricorrente, Dirigente Psicologo di I° livello, responsabile del SER.T. di Copertino e in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alla qualifica apicale contemplati dalla Legge statale 18 Febbraio 1999 n° 45, di accedere agli istituiti posti di Dirigente di II° livello, che l'A.U.S.L. LE/1 di Lecce ha stabilito di riservare al solo personale medico) e non manifestamente infondata, considerato che si verte principalmente in tema di disciplina dello stato giuridico del personale addetto al Servizio Sanitario

Nazionale e che tale materia esorbita (anche nel nuovo quadro costituzionale introdotto dalla Legge 18 Ottobre 2001 n° 3) sia dalla competenza legislativa concorrente attribuita alle Regioni in materia di tutela della salute, sia dalla competenza legislativa residuale regionale prevista dal quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, rientrando invece nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117 secondo comma lettera l) della Carta Costituzionale (comprensiva della disciplina del lavoro pubblico "privatizzato", che si muove pur sempre in un habitat civilistico) - ha rilevato che l'art. 2 della Legge statale 18 Febbraio 1999 n° 45 ha previsto, a sanatoria di situazioni di fatto createsi negli anni in assenza di normative sul conferimento degli incarichi di direzione dei SER.T., che la direzione dei cennati SER.T. (Servizi per le Tossicodipendenze) sia conferita entro il 31 Dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo che, eserciti tali funzioni alla data di entrata in vigore della legge, ovvero che le abbia esercitate dopo il 1° Gennaio 1990 (anche in assenza di incarico formale), in possesso dei requisiti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza e che abbia, comunque, prestato servizio presso i SER.T. per almeno sei anni.

A fronte di tale normativa statale (che contribuisce a creare legittime aspettative del personale non medico), si contrappongono le citate norme della Legge Regionale della Puglia 6 Settembre 1999 n° 27, che riservano al solo personale medico, sia a regime (artt. 5 e 11), sia in via transitoria (art. 13), cioè con riguardo ai concorsi interni di cui all'art. 2 della Legge 18 Febbraio 1999 n° 45, la direzione dei SER.T. (rectius: delle Sezioni operative e gestionali del Dipartimento delle dipendenze patologiche), in evidente contrasto con i principi fondamentali sanciti dalla vigente disciplina statale (dettata in materia di stato giuridico del personale addetto al S.S.N.).

Peraltro, la indicata normativa regionale appare anche in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata ed illogica discriminazione ai fini dell'accesso ai posti di direzione dei SER.T. operata in danno del personale del ruolo sanitario che riveste il profilo professionale di Psicologo, nell'ambito di strutture organizzative ove le prestazioni di carattere psicologico e socio-riabilitativo non sono sicuramente di minore rilievo rispetto a quelle di carattere medico-farmacologico, tenuto conto dei particolari compiti dei SER.T. (Servizi per le Tossicodipendenze), ove il servizio reso non si risolve nella sola attività di diagnosi e cura, richiedendo anche l'analisi del comportamento del tossicodipendente con finalità di recupero (vedi: D.M. 30 Novembre 1990 n° 444 - Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei Servizi per le Tossicodipendenze da istituire presso le Unità Sanitarie Locali, emanato dal Ministro della Sanità ai sensi dell'art. 27 della Legge 26 Giugno 1990 n° 162).

Occorre, poi, rammentare che la Corte Costituzionale, con la recente ordinanza n° 308 del 28 Ottobre 2010, ha disposto la restituzione degli atti a questo T.A.R. per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità, alla luce della sopravvenuta entrata in vigore della Legge Regionale Pugliese 25 Febbraio 2010 n° 4 che, con l'art. 14 primo comma lettere a), b), e c), ha modificato gli articoli 5, 11 e 13 della Legge Regionale 6 Settembre 1999 n° 27, eliminando il problema censurato dal rimettente, relativo all'esclusione del personale sanitario, diverso da quello medico, dalla direzione delle Sezioni dipartimentali del Dipartimento delle dipendenze patologiche, prevedendo che le suddette Sezioni possono essere dirette sia da Dirigenti medici, sia da Dirigenti (non medici) del "ruolo sanitario di 2° livello".

Tanto premesso, osserva il Tribunale che, anche se la sopravvenuta Legge Regionale Pugliese 25 Febbraio 2010 n° 4 (rubricata "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali"), all'art. 14 primo comma lettere a), b) e c), ha modificato gli articoli 5, 11 e 13 della Legge Regionale 6 Settembre 1999 n° 27 nel senso auspicato dal ricorrente (sostituendo le parole "dirigente medico" con "dirigente del ruolo sanitario"), tuttavia tale innovazione, in ragione del principio "tempus regit actum", non è applicabile nel presente giudizio, non influenzando sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati dal ricorrente, adottati nel 1999 in attuazione delle censurate disposizioni normative della Legge Regionale

6 Settembre 1999 n° 27 (nel testo originario).

Pertanto, il Collegio - riesaminato il complessivo quadro normativo e pur tenendo conto di tutte le sopravvenute modifiche (anche di livello costituzionale) - ritiene tutt'ora rilevante e non manifestamente infondata la già prospettata questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, 11 e 13 della Legge Regionale Pugliese 6 Settembre 1999 n° 27 (nel testo originario), per contrasto con gli articoli 3 e 117 della Costituzione e, quindi, sospeso il presente giudizio, solleva nuovamente l'incidente di costituzionalità, nei sensi sopra evidenziati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, sospende il giudizio e solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della Legge Regionale Pugliese 6 Settembre 1999 n° 27 per contrasto con gli articoli 3 e 117 della Costituzione.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta Regionale Pugliese, nonché comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Puglia ed ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 16 Febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente  
Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore  
Giuseppe Esposito, Referendario

## PARTE SECONDA

---

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

---